

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

142° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene» (3023), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
DE ROSA (DC), relatore alla Commissione ..	2
STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	3
VESENTINI (Sin. Ind.)	2, 3

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene».

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene» (3023), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene», d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Come i colleghi ricordano, il relatore ha formulato un nuovo testo del provvedimento che è stato trasmesso alle Commissioni 1^a e 5^a. Il parere della 1^a Commissione è favorevole senza osservazioni. Il parere della 5^a Commissione è favorevole con il suggerimento, peraltro non vincolante, che sarebbe opportuno che le spese gravassero sui fondi per la ricerca.

DE ROSA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che si possa procedere al varo del disegno di legge, e non mi pare di dover ripetere quanto già l'altra volta è stato detto. La normativa consente di disporre il comando presso la Scuola di Atene di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e dei beni culturali, e in luogo di uno di questi potrà essere disposto il comando di un professore universitario che verrà collocato in aspettativa secondo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

VESENTINI. Io sono d'accordo sul nuovo testo. Vorrei capire però il significato del richiamo della 5^a Commissione secondo cui le spese dovrebbero gravare sui fondi per la ricerca. Ci si riferisce forse ai fondi per la ricerca scientifica universitaria?

PRESIDENTE. Il suggerimento della Commissione bilancio non riguarda gli articoli che noi abbiamo sottoposto al parere, ma dice genericamente: «Invita tuttavia la Commissione di merito a modificare

(1) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene».

la vigente normativa in materia di erogazione delle retribuzioni al personale in questione, ponendone l'onere a carico dei fondi per la ricerca».

VESENTINI. In questa legge non si parla di retribuzioni, quindi non capisco come si possa tenere conto di questo invito.

PRESIDENTE. Bisognerebbe introdurre una norma che dica che le retribuzioni del personale distaccato presso la Scuola archeologica di Atene devono gravare sul bilancio dell'Università non per la parte riguardante il personale, ma per la parte riguardante la ricerca scientifica.

VESENTINI. Vorrei dire ancora (anche se sono pronto a votare questo testo) che sarebbe stata opportuna da parte del Ministero una chiarificazione in merito alla questione del comando, sulla quale già ero intervenuto nella precedente seduta. Un professore universitario che, a norma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, viene messo in aspettativa per trascorrere un certo numero di anni presso questa Scuola di Atene, come tale rientra nel dispositivo che concerne, per esempio, i professori universitari parlamentari, e mi risulta che al personale posto in questa situazione non sia possibile attribuire compiti aggiuntivi; se lo si comanda come professore universitario in aspettativa presso la suddetta istituzione, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, io non credo che il direttore della Scuola abbia la possibilità di assegnargli ulteriori compiti, così come un rettore a noi professori universitari in aspettativa in qualità di parlamentari non può attribuire ulteriori mansioni. Non intendo insistere su questa obiezione che, come ho detto, avevo già sollevato: desidero soltanto che rimanga a verbale la mia preoccupazione che questo testo non sia del tutto adeguato.

STRIK LIEVERS. Mi pare che l'osservazione del senatore Vesentini abbia una sua rilevanza: senza contare che non è escluso che possa trattarsi anche di ricercatori universitari, quindi il discorso potrebbe essere più ampio. Se l'obiezione è fondata, rischia di essere una mina posta sotto la legge, perciò forse un controllo sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge nel nuovo testo proposto dal relatore, come stabilito nella seduta dell'8 gennaio 1992. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'univer-

sità e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quelli per i beni culturali ed ambientali e del Tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della scuola, nonchè la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di 3 dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali, dei quali uno può essere anche un professore universitario, il quale è collocato, con il suo consenso, in aspettativa con assegni, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero».

È approvato.

Art. 2.

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. In tutti gli articoli, le parole: «Ministro della pubblica istruzione», «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite rispettivamente dalle altre: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

3. All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.».

È approvato.

Il titolo del disegno di legge è stato così riformulato: «Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che siano eventualmente necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA